

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***La fiscalità dei redditi derivanti da attività di staking di criptovalute***

di Alessandra Fabbri



Lo scorso agosto l'Agenzia delle Entrate ha reso pubbliche **due risposte a interpello**, la [n. 433 del 24.08.2022](#) e [n. 437 del 26.08.2022](#), afferenti il tema della **tassazione dei redditi riconducibili all'attività di staking e la loro eventuale indicazione all'interno del modello Redditi PF**.

Volendo rendere edotta un'ampia platea di lettori circa l'orizzonte argomentativo su cui l'Amministrazione finanziaria ha voluto intervenire, è possibile affermare che con il termine **"staking"** si fa riferimento a quel **periodo di tempo, retribuito anch'esso in criptovalute**, nel quale le **criptovalute possedute dall'investitore nel proprio wallet vengono rese dalla piattaforma "indisponibili", poiché utilizzate come stake nell'esecuzione delle operazioni di validazione/convalida necessarie alla generazione di nuovi blocchi**.

Con il primo documento di prassi citato, la [risposta a interpello n. 433](#), l'Amministrazione finanziaria, in antitesi con quanto proposto dall'istante, ha ricondotto la suddetta remunerazione derivante dall'attività di **"staking"** alla **disciplina fiscale contenuta nell'articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir**, ovvero alla **tassazione applicata ai redditi di capitale**, ricomprensivo la disposizione normativa introdotta con il D.Lgs. 461/1997 non soltanto "... *gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale...*" aventi natura determinata, predeterminabile e variabile, ma altresì, come affermato nella **circolare 165/E/1998**, i "... *rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito...*".

A quanto argomentato dall'Agenzia consegue, pertanto, che "... *possono essere attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell'articolo 820 del codice civile e cioè quei proventi che si*

*conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche **tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale...**”, ovvero le criptovalute assegnate in premio a seguito dell’attività di **staking**.*

Dacché, rientrando il provento in suddetta categoria reddituale esso viene a essere assoggettato, ai sensi dell'[articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), a una **ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%**, che avendo carattere di definitività, **non prevede per il detentore-contribuente ulteriori obblighi di inserimento all’interno della dichiarazione annuale dei redditi**.

Per quanto attiene, poi, agli **obblighi di monitoraggio fiscale ex articolo 4 D.L. 167/1990** l’Amministrazione finanziaria, **confermando il principio fondamentale in base al quale gli stessi si legano alla localizzazione effettiva dell’intermediario**, richiamando il contenuto della circolare 38/2013 ed evidenziando la peculiarità del caso esposto dall’istante, ovvero la detenzione del *wallet* da parte di una persona fisica non imprenditrice fiscalmente residente in Italia presso una società di intermediazione italiana, ha ritenuto che al contribuente non sia da addebitare **né la compilazione del quadro RW e nemmeno al versamento dell’Ivafe**.

Se quanto sin qui chiarito dall’Agenzia delle Entrate evidenziava una **lucidità** e una **chiarezza** per certi versi sorprendente e lodevole da parte dell’Amministrazione finanziaria, pensiero similare non è esprimibile in relazione a quanto accaduto un paio di giorni più tardi, il 26.08.2022, quando l’Agenzia delle Entrate, tornando sul tema attraverso la **pubblicazione della risposta a interpello n. 437**, pur confermando in parte le “linee guida” palesate con il documento di prassi n. 433, ha ritenuto di dover **rettificare parte di quanto da essa stessa precedentemente affermato** e, condivisibilmente, motivato circa il carattere dell’imposizione applicata ai proventi derivanti da attività di **staking**.

Nello specifico essa, pur ribadendo che **a suddetti proventi accreditati da una società italiana nel wallet di un investitore-persona fisica fiscalmente residente in Italia deve essere applicato un prelievo “alla fonte” pari al 26 per cento**, ai sensi dell'[articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), ritiene che lo stesso debba avere natura di **acconto sulle imposte complessive dovute** e non, invece, di definitività, comportando consequenzialmente per il contribuente **l’obbligo di indicazione nella Sezione I-A “Redditi di capitale” del quadro RL del Modello Redditi**.

Sembra inevitabile evidenziare che l’Amministrazione finanziaria pronunciandosi in tale maniera **erroneamente abbia fiscalmente assimilato non residenti e residenti, estendendo a questi ultimi la medesima tipologia impositiva applicata ai soggetti che investono per il tramite di società di intermediazione fiscalmente localizzate all'estero**, posizione che senza dubbio necessiterà di un ulteriore **chiarimento**.